

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 300 Condizione di reciprocità

Le disposizioni degli [articoli 295](#), [296](#), [297](#) e [299](#) si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell'[articolo 298](#), soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.